

S T A T U T O

DEL CENTRO DI CULTURA SOCIALE E DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E AMBIENTALI CON SEDE IN GIUGGIANELLO (LE) VIA ROMA, 22

TITOLO 1 COSTITUZIONE – SEDE DURATA – SCOPI

ART.1

E' costituito con sede in Giuggianello alla via Roma un Centro denominato : “ CENTRO DI CULTURA SOCIALE E DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE, STORICHE AMBIENTALI “ – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) – disciplinato tra l’altro dal Dlgs 4 dicembre 1997, nr.460.

ART.2

Il Centro, senza fini di lucro, si prefigge i seguenti scopi:

- a)- Studi e ricerca sulla geologia, paleontologia, idrografia, etnologia del territorio in cui si opera;
- b)- Ricerche archeologiche, in collaborazione con Enti e Istituzioni abilitate,, sui siti preistorici e storici scoperti dallo stesso Centro di Cultura nel territorio e sui loro insediamenti e mutamenti umani;
- c)- Individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali (archeologici, monumenti naturali botanici, boschi, macchie, grotte, vore, inghiottitoi, cavità, patrimonio architettonico spontaneo rurale) esistente nel territorio e nei paesi limitrofi;
- d)- ricerca storica sulle origini di Giuggianello;
- e)- iniziative (seminari, convegni, corsi, mostre) destinate alla sensibilizzazione e salvaguardia dell’ambiente in genere e allo studio delle materie di cui ai precedenti punti del presente articolo;
- f)- Salvaguardia della flora e della fauna del territorio, con particolare riferimento a quella in via di estinzione;
- g)- agganci o formazione di gruppi di arte e spettacolo, organizzazione di rappresentazioni teatrali, concerti e attività culturali varie, recupero e tutela delle tradizioni e del folklore popolare;
- h)- tutte quelle finalità di solidarietà sociale legate anche a servizi idonei ad assicurare agli anziani e all’infanzia le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale, materiale che dal punto di vista culturale.

Le finalità di cui sopra saranno attuate in forma di volontariato secondo quanto stabilito dalla legge 266/91

Il Centro, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività di tutela, di gestione, di valorizzazione e promozione connesse ed affini agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie per la realizzazione degli scopi prefissati sia direttamente che indirettamente attinenti alle finalità prefissate.


Il Centro non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o quelle necessarie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

Le finalità di cui al presente articolo si esauriscono nell’ambito della Regione Puglia.

ART.3

Ai fini del presente statuto si intendono per:

- a)- “ beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico - artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
- b)- “beni ambientali”, quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
- c)- “tutela”, ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere, beni culturali e ambientali;
- d)- “gestione”, ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
- e)- “valorizzazione”, ogni attività diretta a migliorare la conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementare la fruizione.
- f)- “attività culturali”, quelle rivolte a formare e diffondere espressioni di cultura e dell’arte;
- g)- “promozione”, ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.



ART.4

La durata del Centro è fissata dalla data di costituzione fino al 31 dicembre del 2020 e potrà essere prorogata.

TITOLO II SOCI

ART.5

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone giuridiche, fisiche, purché abbiano requisiti voluti dal presente statuto.

Non possono essere soci: gli interdetti, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con le finalità del Centro. Le responsabilità dei soci per le obbligazioni del Centro sono limitate all'ammontare delle quote associative che a rigore di regolamento risultano versate.

Sono aderenti al Centro (Onlus):

- i soci fondatori;
- i soci effettivi;
- i benemeriti;
- i soci onorari;
- i soci beneficiari.

ART.6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.

Nella domanda si deve dichiarare inoltre:

- Nome, Cognome, data di nascita, residenza e professione;
- In quale gruppo di lavoro vorrebbe operare.

L'adesione al Centro è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tale adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi del Centro.

Tutti i soci, nessuno escluso, hanno parità di diritti sia per la nomina degli Organi sociali e sia sul patrimonio

ART.7

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare le motivazioni di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi dell'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi al Centro può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio Arbitrale che, per l'occasione, sarà coinvolto dall'Assemblea Generale dei Soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino la pronuncia del Collegio stesso.


Il nuovo socio ha l'obbligo di versare la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione al Centro.

Per ogni socio il versamento della quota sociale annuale deve essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

ART.8

I soci sono obbligati:

- a)- al versamento delle quote sociali nei termini indicati dall'art.7, a tale obbligo sono esclusi i soci onorari;
- b)- ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea generale dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- c)- ad impegnarsi, nei limiti delle proprie capacità e disponibilità, per il raggiungimento degli scopi sociali.



ART.9

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.

I soci si distinguono in:

- SOCI FONDATORI.
- SOCI EFFETTIVI.
- SOCI BENEMERITI.
- SOCI ONORARI.
- SOCI BENEFICIARI

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti del Centro. Ciascun socio in particolare ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

ART.10

- I soci FONDATORI sono quelli che, con la loro iniziativa hanno costituito il Centro partecipando alla formazione dell'originario fondo di dotazione del Centro stesso.
- I soci EFFETTIVI dell'associazione sono coloro che abbiano maturato un'anzianità di almeno tre mesi di iscrizione al Centro e siano in regola con il versamento delle quote associative e, inoltre, coloro che aderiscono al Centro nel corso della sua esistenza.
- I soci BENEMERITI sono coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione.
- I soci ONORARI sono coloro che si sono distinti nel campo della cultura, del sociale e che aderendo oppure nominandoli danno prestigio al Centro. Spetta al Consiglio di Amministrazione proporre all'Assemblea Generale dei Soci la nomina dei Soci Onorari.
- Sono soci BENEFICIARI del Centro coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

Il Centro è organizzato secondo i criteri di democraticità giuridica con libere elezioni e assenza di limitazioni alle candidature.

Per tutti i suddetti soci l'elezione degli Organi amministrativi è libera.

Pertanto, in esecuzione al dispositivo del secondo comma dell'art. 2532 del codice civile, ogni socio ha diritto ad un voto.

ART.11

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art.5 del presente statuto, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

ART.12

Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere un Socio quando:

- 1)- non osserva le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
- 2)- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Centro o si renda moroso nel pagamento delle quote associative sebbene invitato a provvedervi;
- 3)- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Centro o fomenti dissidi tra i soci.

ART.13

Colui che perde la qualità di socio per una delle cause di cui all'art.5 o per decisione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.12 non ha diritto a nessun rimborso di sorta.


TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

ART.14

Il patrimonio del centro è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione accantonati alla data odierna.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci effettivi come quote sociali;
- dei versamenti ulteriori effettuati dai fondatori e da quegli versati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.



Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce le quote di versamento minime (quote sociali) da effettuare all'atto delle adesioni all'Associazione da parte di chi intende aderire. L'adesione al Centro non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra stabilito e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso né di morte né di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione e quindi nemmeno di scioglimento del Centro può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al Centro a titolo di versamento al fondo di dotazione..

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Fa parte, inoltre, del patrimonio il fondo di riserva ordinario destinato a far fronte ad eventuali oneri e rischi futuri.

ART.15

Il fondo di riserva ordinario è costituito:

- dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale di cui all'art.16 del presente statuto;
- da qualunque altro importo che pervenga al Centro per atti di liberalità.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

ART.16

Gli esercizi finanziari del Centro si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede del Centro nei cinque giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART.17

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge , statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Il Centro ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il 20% degli utili sarà comunque inserito nel fondo di riserva ordinario di cui all'art.15 del presente statuto.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART.18

Sono Organi sociali del Centro:

- a)- l'Assemblea Generale dei Soci;
- b)- il Consiglio di Amministrazione;
- c)- il Collegio dei Revisori;
- d)- il Comitato Scientifico Esecutivo;
- e)- il Presidente del Consiglio di Amm.ne;
- f)- il Vice Presidente;
- g)- il Segretario;
- h)- il Tesoriere.

ART.19

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a)- per approvare il bilancio;
- b)- per nominare cariche sociali;
- c)- per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.



I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti o chiedere la convocazione dell'Assemblea a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea; in questo caso, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

Le assemblee straordinarie sono convocate per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla specifica competenza di esse.

L'Assemblea Generale dei Soci è l'Organo supremo del Centro. Ciò comporta che la volontà che essa esprime è sovrana e imprescindibile nella vita dell'Associazione.

ART.20

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggere in modo visibile nei locali della sede del Centro almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i revisori effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti i soci per la metà più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato del Centro, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, da almeno tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Nel caso di deliberazioni delle trasformazioni del Centro i dissenzienti hanno diritto di recedere dal Centro stesso.

ART.22

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per voto segreto quando ne faccia domanda un numero di soci che rappresentano un quinto dei soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali dovranno farsi con schede a scrutinio segreto, salvo diverse unanime decisioni dell'Assemblea.

ART.23

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto.

Non è consentita la partecipazione alle assemblee mediante delega, perciò è esclusa la possibilità del voto per delega.

Quanto sopra, perché modalità che non consentirebbe l'effettività di partecipazione democratica del socio alla vita e allo sviluppo dell'Associazione

ART.24

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Alla nomina di Segretario provvede il Presidente di questa; il segretario può essere una persona non socia.

Se avvengono votazioni a schede segrete l'Assemblea sceglie, tra i presenti, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ART.25

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci.


Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non hanno diritto di compenso.

Ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto del Centro nell'esercizio delle loro funzioni.

ART.26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno



oppure quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno due terzi dei soci o quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione sarà fatta per mezzo di avvisi personali da spedire o recapitare non meno di tre giorni prima dell'adunanza a tutti i soci.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di argomenti nei quali siano interessati revisori o amministratori.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, mentre nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta..

ART.27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri della gestione del Centro.

Pertanto, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a)- curare l'esecuzione delle delibere della Assemblea generale dei Soci;
- b)- redigere i bilanci;
- c)- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- d)- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti gli scopi sociali;
- e)- conferire procure sia generali che speciali ferme le facoltà attribuite dal Consiglio di Amministrazione previste nell'art.32 del presente statuto;
- f)- formare e approvare programmi dei gruppi di lavoro;
- g)-deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h)-stabilire l'importo delle quote sociali l'eventuale quota speciale di adesione al Centro;
- i)- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assemblea generale dei Soci.

ART.28

Nel caso in cui, durante il corso dell'esercizio sociale, venga a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori; gli amministratori così nominati restano in carica fino

alla prossima Assemblea Generale dei Soci. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea Generale dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

ART.29

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci.

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il mandato di revisore è gratuito.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART.30

Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità del Centro, la corrispondenza del bilancio e del rendiconto amministrativo alle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio dei Revisori deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Centro.


I Revisori possono, in ogni caso, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati atti.

Dagli accertamenti eseguiti deve farsi apposito verbale da inserire nel libro dei verbali.

ART.31

I Revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee Generali dei Soci. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee, durante un esercizio sociale a tre adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono d'ufficio. I Revisori devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Rappresenta a tutti gli effetti il Centro di Cultura quale ONLUS

ART.32

I Soci e il Centro sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Revisori la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nonché da quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione che riguardino i rapporti tra Centro e Soci e che possono formare oggetto di compromesso. I Revisori decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

ART.33

IL COMITATO SCIENTIFICO ESECUTIVO

Il Comitato Scientifico Esecutivo di regola è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere. Quando si devono trattare argomenti importanti dal punto di vista culturale, ambientale, sociale, ecc. possono essere chiamati i soci onorari e altri soci che, con la loro presenza, danno sicurezza alla buona risoluzione dei problemi posti in discussione.

Il Comitato esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato e per la validità delle relative deliberazioni, si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico Esecutivo svolge inoltre i seguenti compiti:

- formula proposte per la definizione dei programmi annuali del Centro;
- vigila sull'attuazione del programma di cui al precedente punto;
- cura la pubblicazione di eventuali quaderni culturali, monografie, tavole tematiche, depliant, ecc.;
- promuove interventi nel campo sociale e culturale sia a favore di anziani o adulti e sia a favore dell'infanzia.

ART.34

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente è perciò abilitato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati contributi e pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciando liberatorie e quietanze.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Centro davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giudizio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto e in parte ad un membro del Consiglio di Amministrazione, nonché, con speciale procura, ad altri soci del Centro.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente ha facoltà di adottare qualsiasi provvedimento per ragioni d'urgenza, salvo ratifica, nella sua prima riunione, da parte del competente Organo, di natura rappresentativa.

ART.35


IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico Esecutivo e coadiuva, inoltre, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune funzionamento dell'Amministrazione del Centro. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione del Comitato Scientifico Esecutivo e del Collegio dei Revisori nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ART.36

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa del Centro e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.



TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.37

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il Centro ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 – comma 190 – della legge 23 dicembre 1996, n.. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.38

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitro irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduta dal Presidente del Tribunale di Lecce.

ART.39

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.